

AGENZIA:	CESENA	COD.	161
NR° POLIZZA:	000194	RAMO 91	
CONTRAENTE:	ITALBONIFICHE SPA – VIA ARCHIMEDE 3 47121 FORLÌ (FC) P.I. 02706250400		

Polizza fidejussoria assicurativa a carico dei soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e di recupero di rifiuti

Premesso:

1) che, con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET. AMB.- 2021 - 3791 del 28/07/2021, l'ARPAE DI Forlì – Cesena (in seguito denominata ente garantito) ha autorizzato in Via Archimede 1/13 la ditta

ITALBONIFICHE SPA – con sede legale in VIA ARCHIMEDE 3 47121 FORLÌ (FC)

P.I. 02706250400, e stabilimento/sede operativa in **VIA ARCHIMEDE 3 47121 FORLÌ (FC)**

(in seguito denominata contraente) all' esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13;

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso l'ente garantito a lui derivanti dalle leggi, regolamenti e direttive applicabili in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dalla determina di cui al punto 1), il contraente è tenuto a prestare una cauzione di Euro € 267.540,00 (Euro DUECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTOQUARANTAEURO,00);

3) che la suddetta cauzione può essere prestata anche con una polizza fidejussoria; tutto ciò premesso:

la Società Cattolica di Assicurazione domiciliata in Lungadige Cangrande 16 37126 Verona (VR)

P.I. 02706250400 (in seguito denominata società) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge

10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'ente garantito fino a concorrenza

Dell'importo massimo di Euro 267.540,00 (Euro DUECENTOESSANTASETTEMILACINQUECENTOQUARANTAEURO,00) per

l'adempimento da parte del contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati.

La presente polizza ha la durata di anni 12 a partire dal 28/07/2021.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La garanzia è costituita a fronte delle somme che la ditta autorizzata fosse tenuta a corrispondere alla Arpaè – Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree, in conseguenza delle attività di smaltimento di rifiuti ed in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso l'Arpaè derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall'autorizzazione di cui in premessa, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od Organi pubblici anche di controllo.

Art. 2 - Durata della polizza

La durata della presente garanzia fidejussoria fino al 28/07/2033 , data di scadenza dell'autorizzazione. Decorso tale periodo la garanzia è valida per i successivi 2. anni e cioè fino al 28/07/2035.

La garanzia potrà estendere la sua efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione previa integrazione accettata dalle parti.

Art. 3 - Calcolo del premio - Supplemento di premio Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in una unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Trascorso il periodo di durata iniziale il contraente, fino a quando non presenti i documenti di cui al successivo art. 4, sarà tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi (trimestrali) (quadrimestrali) di premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di tali supplementi non potrà essere opposto all'ente garantito.

Art. 4 - Liberazione del contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il contraente per essere liberato dall'obbligo del pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società

- l'originale della polizza restituitogli dall'ente garantito, con annotazione di svincolo; oppure

- una dichiarazione rilasciata dall'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata,

fermo restando che, ai fini del secondo comma dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società entro 30 giorni dalla notifica della determina dell'Arpae che dispone, motivando l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944, secondo comma Codice civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 Codice civile. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Essa e' pure surrogata all'ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1. della premessa, per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni di inquinamento.

Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 5.

Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell'ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza.

La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il contraente, di cui al primo comma; ovviamente se dopo il rimborso da parte del contraente delle somme versate ai sensi della presente polizza dalla Società, questa conseguirà in forza della predetta surrogazione o compensazione, una quota dei risarcimenti liquidati sulle polizze di cui al terzo comma, si procederà ai relativi conguagli. L'ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società; dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del contraente.

Art. 8 - Liberazione della garanzia - Deposito cautelativo

Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno nei seguenti casi:

- a) protesto a carico del contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta contraente;
- c) cessazione o sospensione di validità totale o parziale per qualsiasi ragione (mancato pagamento del premio, recesso dell'assicuratore per sinistro ecc.) e/o insufficienza di copertura delle polizze di responsabilità civile di cui al terzo comma dell'art. 6;
- d) soccombenza del contraente nel primo grado di una causa di danni per un importo non integralmente coperto da una delle polizze di cui al precedente punto c);
- e) revoca dell'autorizzazione da parte dell'ente garantito o determina di presa di atto della rinuncia all'esercizio dell'attività prevista in polizza da parte del contraente. In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società ed il contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la direzione della Società; ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA

IL CONTRAENTE

Liquidazione del premio

Rata del Premio	Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma dal 28/07/2021 al 28/07/2035			13.000,00

La presente polizza è stata emessa in n. 4 esemplari ad un solo effetto in Cesena il 24/09/2021

Il pagamento dell'importo dovuto per la prima rata è stato effettuato alla firma della presente a mie mani in Cesena il 24/9/2021

L'Agente incaricato

